

NE POTRANNO BENEFICIARE TUTTI I LAVORATORI CHE TRASFERIRANNO LA RESIDENZA IN ITALIA PER DUE ANNI

Il regime di favore valido anche per i procuratori

Il regime di favore, che scatterà dall'anno d'imposta 2020, è stato esteso ad una platea di soggetti notevolmente ampia, potendone beneficiare anche quei lavoratori che non rivestono ruoli dirigenziali o che non sono in possesso di un titolo di laurea. Ma non solo, visto che a goderne saranno pure quei soggetti che non sono sportivi ma ruotano intorno al mondo dello sport, come i procuratori. Questa è una importante novità introdotta dal dl 34 del 2019, con cui è stato ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo inizialmente disegnato dall'art. 16 del dlgs 147/2015. Le modifiche apportate al regime degli impatriati consentono ai soggetti, di nazionalità italiana o estera, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (impegnandosi a mantenerla per due anni e a svolgere sul territorio nazionale la propria attività lavorativa), di godere di una esenzione fiscale ai fini Irpef pari al 70% dei redditi di lavoro autonomo o dipendenti, con ulteriore riduzione della suddetta percentuale al 90% per chi trasferisce la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). Ne

consegue che a partire dall'anno di imposta 2020, per cinque periodi di imposta consecutivi, tali redditi concorreranno a imposizione solo nella ridotta percentuale del 30% e del 10%. L'art. 1, let. c) del decreto crescita, inoltre, prolunga l'agevolazione suddetta per un ulteriore quinquennio a favore dei lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nonché, per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori che diventino proprietari in Italia di un immobile di tipo residenziale, acquistato successivamente al rientro o nei dodici mesi antecedenti. In tali casi, però, la concorrenza nella formazione del reddito complessivo è pari al 50% del loro ammontare. Ciò premesso, con specifico riguardo ai rapporti di cui alla Legge 91/1981, ovvero con riferimento agli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, ossia agli sportivi professionisti, è attualmente prevista una detassazione limitata al 50% del reddito. Nel settore calcistico «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 98/1981. Da tale rapporto discen-

de, dunque, reddito di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 51, comma 1, Tuir, con la conseguenza che rientrano nel regime agevolato i compensi contrattualmente previsti per i professionisti, nonché gli eventuali fringe benefit riconosciuti dalla società agli sportivi.

Al riguardo, però, è opportuno sottolineare che in sede di conversione del decreto crescita nella Legge 58 del 2019, il regime di favore è stato riconosciuto solamente a favore degli sportivi professionisti. (Ad oggi solo quattro federazioni hanno riconosciuto il professionismo: calcio, basket, ciclismo e golf). Viceversa, gli sportivi «non professionisti» (si pensi, ad esempio, ai pallavolisti) dovrebbero poter beneficiare del regime agevolato in «misura ordinaria». La formula piena opera, altresì, per quei soggetti che, pur ruotando intorno al mondo del calcio e degli altri sport professionistici suindicati, non rientrano nelle categorie elencate dall'art. 2 della legge n. 91/1981 (è il caso, ad esempio, dei procuratori). A questo punto, si reputa opportuno analizzare le singole fattispecie che caratterizzano il mondo dello sport professionistico. Iniziamo dai contratti di prestito

dei giocatori, disciplinati dall'art. 103 delle Norme organizzative interne emanate dalla Fige (Noif.), con i quali si realizza una cessione temporanea del contratto di lavoro dell'atleta. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 17/E/2017, commentando il vecchio regime sugli impatriati, ne ha escluso l'applicabilità nel caso di distacco all'estero, mentre lo ha riconosciuto nell'ipotesi opposta di distacco in Italia. Si suppone, dunque, che tutti i soggetti che siano distaccati in Italia e vi permangono per almeno un biennio, acquisendo la residenza nel nostro Paese, possano fruire del regime novellato dal decreto crescita. Passando al tema delle trasferite, sebbene la norma richieda che l'attività lavorativa sia «prestata prevalentemente nel territorio italiano», dovrebbe essere pacifica la possibilità di ricondurre nell'alveo dei redditi agevolabili anche i compensi corrisposti dal club di appartenenza per le prestazioni sportive svolte fuori dai confini nazionali e, dunque, rese in trasferta all'estero.

Francesca Solinas, Studio legale Martinez & Novebaci

—© Riproduzione riservata—